



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

## POLITECNICO DI MILANO

### IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche intervenute;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche intervenute;

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il D.R. n. 4447/AG del 16.10.2015, con cui è stata istituita la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, attivata dal 1° gennaio 2016;

VISTO il D.R. n. 1463/AFNI del 04.04.2016, con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di funzionamento della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni e modificato con D.R. n. 8796 del 06.10.2021;

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta della Scuola, nella seduta del 05.06.2024, in ordine alle modifiche apportate al proprio Regolamento organizzativo e di funzionamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, resi nelle rispettive sedute del 17 e del 25 giugno 2024, in ordine alla approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organizzativo e di funzionamento della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

### DECRETA

#### Art.1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento organizzativo e di funzionamento della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, emanato con D.R. n. 1463/AFNI del 04.04.2016 e modificato con D.R. n. 8796 del 06.10.2021, è ulteriormente modificato come risulta dal testo parte integrante del presente decreto.
- 2) Le modifiche apportate sono segnate in *grassetto corsivo*.

## **Regolamento organizzativo e di funzionamento della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC)**

### **Indice**

Art. 1 - La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC)	3
Art. 2 - Il Preside	4
Art. 3 - La Giunta di Scuola	4
Art. 4 - La Commissione Paritetica della Scuola (CPS)	5
Art. 5 - Il Corso di Studio (CS)	6
Art. 6 - La Conferenza della Scuola	8
Art. 7 - Convocazione e validità delle sedute degli Organi di Scuola	8
Art.8 - Norme finali	9

Allegato 1 - Documento istitutivo - LA SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI POLITECNICO DI MILANO. Progetto culturale e didattico.

Allegato 2 - Dipartimenti raccordati

Allegato 3 - Corsi di Studio afferenti alla Scuola (con specifica della Scuola di riferimento, nel caso di CdS inter-Scuola)

## Art. 1

### La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC)

- 1) La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) si riconosce in un progetto culturale e didattico che ne è la radice fondante (allegato 1) e sviluppa tale progetto in coerenza con i motivi della sua istituzione. La nuova Scuola ha come obiettivo la formazione di laureati competenti nel campo specifico della progettazione e della costruzione, in grado di misurarsi responsabilmente con i problemi che la realtà pone a più livelli e su diversi temi: dall'edificio allo spazio interno, dalla città al territorio, al paesaggio, al patrimonio culturale. Nell'ambito di queste relazioni complesse, il progetto è inteso, nella sua unità, come sintesi di saperi molteplici. Riacciandosi ai principi fondativi della cultura politecnica e in coerenza con le direttive dell'Unione Europea, la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni mira alla formazione di laureati capaci di condurre a unità le diverse discipline che prendono responsabilmente parte ai progetti di trasformazione dell'ambiente fisico.
- 2) La Scuola è la struttura di Ateneo che sovrintende alle attività didattiche e nella quale si raccordano più Dipartimenti (allegato 2).
- 3) Alla Scuola afferiscono i Corsi di Studio (CS) di primo e secondo livello e a ciclo unico, eventualmente ubicati in diversi Poli territoriali, che si riconoscono nel progetto culturale. Nel caso in cui un CS nasca dalla collaborazione con altre Scuole, il Senato Accademico definirà la Scuola di riferimento. L'elenco dei CS afferenti alla Scuola (con specifica della Scuola di riferimento, nel caso di CS inter-Scuola) è riportato nell'allegato 3. L'elenco sarà aggiornato nel caso di variazioni dell'offerta formativa approvate dalla Giunta della Scuola e dal Senato Accademico.
- 4) La Scuola si avvale di personale di supporto assegnato dal Direttore Generale, sentito il Preside, e dispone di un fondo di dotazione assegnato dal Consiglio di Amministrazione.
- 5) Sono organi della Scuola:
  - il Preside;
  - la Giunta;
  - la Commissione paritetica;
  - i Consigli di Corso di studio (CCS) **ed i Consigli di Indirizzo (CI), ove previsti.**
- 6) Tutte le elezioni per le cariche e rappresentanze negli organi della Scuola ottemperano alle norme generali contenute nel Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo (RGA).

## **Art. 2**

### **Il Preside**

- 1) Il Preside:
  - rappresenta la Scuola all'interno e all'esterno del Politecnico, svolge il ruolo di garante del progetto formativo e sovrintende alla qualità della didattica erogata;
  - promuove e coordina le attività della Scuola attraverso la Giunta della Scuola, in particolare quelle volte ad armonizzare le attività dei Consigli di Corso di Studio che afferiscono alla Scuola, tra loro e con le attività svolte nelle altre Scuole;
  - vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Scuola ed esercita, nell'ambito della Scuola, ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e non espressamente attribuita ad altri organi della Scuola;
  - per la discussione di tematiche di rilevante interesse per la Scuola, come quelle previste all'art. 26 dello Statuto, comma I lettere e), f) e g), convoca in una Conferenza della Scuola i docenti che svolgono attività didattica nei Corsi di Studio costituenti la Scuola, gli studenti della Commissione Paritetica e i Rappresentanti degli studenti dei Consigli di Corso di Studio che afferiscono alla Scuola; il numero minimo annuale di tali riunioni è fissato dal Regolamento Generale di Ateneo;
  - adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta della Scuola, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella seduta immediatamente successiva alla predetta adozione.
- 2) Il Preside si avvale, per le attività amministrative e gestionali, di personale tecnico e amministrativo messo a disposizione dalla Direzione Generale. All'interno del personale assegnato alla Scuola verranno individuate mansioni e responsabilità specifiche per i differenti ambiti operativi di cui la Scuola ha competenza. Le modalità di impiego del personale tecnico e amministrativo (TA) in servizio presso la Scuola sono definite dal Preside, sulla base di principi e criteri generali condivisi con il Direttore Generale e con il Dirigente dell'Area amministrativa a cui afferisce il personale.
- 3) Il Preside è eletto dalla Giunta della Scuola tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione, che hanno compiti didattici in uno dei Corsi di Studio della Scuola e che afferiscono ai Dipartimenti raccordati nella Scuola. Le candidature sono presentate e discusse in una seduta congiunta dei Consigli di Corso di Studio che afferiscono alla Scuola, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. Le elezioni del Preside sono normate dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 4) Il mandato del Preside è di tre anni, rinnovabile una volta.
- 5) Il Preside designa un Preside vicario, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno e nominato dal Rettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Preside può delegare lo svolgimento di specifiche funzioni ad altri docenti o esponenti del personale TA assegnato alla Presidenza. Nel caso di assenza o impedimento del Preside e del Vicario, il Preside è sostituito dal Decano dei professori ordinari della Giunta della Scuola.
- 6) Il Preside promuove l'internazionalizzazione della Scuola, lo sviluppo di nuove iniziative didattiche all'estero, gli scambi e le collaborazioni internazionali, eventualmente designando altri docenti ed esponenti del personale.
- 7) Il Preside promuove attività didattiche interscuola e di scambio all'interno dell'Ateneo.

## **Art. 3**

### **La Giunta di Scuola**

- 1) La Giunta di Scuola:
  - coordina e approva i Regolamenti didattici predisposti dai Corsi di Studio;
  - armonizza e coordina l'erogazione degli insegnamenti;
  - assicura un'adeguata articolazione delle aree disciplinari nei Corsi di Studio;

- concorda con i Dipartimenti il quadro delle coperture didattiche in coerenza con il progetto culturale e didattico della Scuola, secondo quanto previsto dal regolamento per il conferimento degli incarichi didattici;
  - esprime parere sui procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e sui bandi per i ricercatori;
  - propone al Senato accademico modifiche al progetto istitutivo della Scuola, comprese l'istituzione e la soppressione dei Corsi di Studio;
  - propone al Senato Accademico variazione degli ordinamenti di Corsi di Studio esistenti;
  - propone al Senato Accademico l'istituzione dei Corsi di Master universitari di primo e secondo livello e di Scuole di Specializzazione facenti capo al proprio progetto culturale e didattico, definendo le forme organizzative più adeguate;
  - esamina i problemi evidenziati dal Nucleo di Valutazione, dalla Commissione Paritetica e dal Difensore degli Studenti e adotta gli interventi che si rendano necessari;
  - esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio che fanno capo alla Scuola;
  - coordina le modalità per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - approva le proposte di conferimento di Laurea Magistrale ad honorem.
- 2) La Giunta è composta dal Preside, che la presiede, dal Preside Vicario, dai Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola (elencati nell'allegato 2) o da loro delegati, dai cinque studenti componenti della Commissione Paritetica, dai Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio incardinati nella Scuola **e, laddove previsti, dai Coordinatori di Indirizzo.**
  - 3) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. I membri possono anche essere presenti in audio o teleconferenza. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza.
  - 4) La funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta da una persona designata dal Preside scelta tra i membri docenti della Giunta o tra il personale tecnico e amministrativo in servizio presso la Scuola.
  - 5) Il Preside si riserva di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, chiunque ritenga utile alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno, compresi i Direttori di altri Dipartimenti coinvolti nella erogazione della didattica. È da considerarsi automaticamente invitato ad ogni seduta il Presidente della Commissione Paritetica di Scuola.
  - 6) La Giunta può avvalersi di commissioni di Lavoro, nominate per lo sviluppo di temi specifici.

#### **Art. 4**

#### **La Commissione Paritetica della Scuola (CPS)**

- 1) La Commissione Paritetica della Scuola (CPS):
  - monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi agli studenti e individua indicatori per la valutazione dei risultati;
  - esprime pareri sull'istituzione e la soppressione di Corsi di studio, elaborando proposte per il loro miglioramento.
- 2) La Commissione Paritetica della Scuola (CPS) è composta da cinque docenti e da cinque rappresentanti degli studenti. Le funzioni di Presidente e di Presidente Vicario sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente.
- 3) I docenti sono nominati dal Preside della Scuola su proposta della Giunta della Scuola e il loro mandato è di tre anni, rinnovabile. La componente studentesca è costituita da rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il mandato degli studenti componenti della Commissione paritetica è di due anni, rinnovabile una volta.
- 4) La Commissione paritetica della Scuola (CPS) redige una relazione periodica sull'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici forniti agli studenti, che è trasmessa alla Giunta della Scuola e al Nucleo di valutazione.

- 5) Le attività della Commissione paritetica sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
- 6) La Commissione Paritetica può avvalersi di docenti e di studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio della Scuola come referenti per il monitoraggio dell'insieme dell'attività didattica svolta nella Scuola.

**Art. 5**  
**Il Corso di Studio (CS)**

- 1) ***Il Corso di Studio (CS) è l'unità organizzativa fondamentale per la progettazione e gestione di singoli programmi formativi istituzionali.***  
***Il CS, per motivate necessità formative e culturali, fermo restando la sostenibilità della didattica, ha la possibilità di proporre alla Scuola un'articolazione in Indirizzi.***  
***La Scuola propone al Senato accademico l'articolazione in indirizzi.***  
***Nella Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni sono presenti i CS elencati nell'allegato 3.***
- 2) I Corsi di Studio appartenenti alla stessa Scuola e con la stessa denominazione o denominazioni simili istituiscono un unico Consiglio di Corso di Studio, salva diversa determinazione del Senato Accademico.
- 3) Gli organi del Corso di Studio sono il Consiglio di Corso di Studio (CCS), ***il Coordinatore di Corso di Studio e, laddove previsti, il Consiglio di Indirizzo (CI) e il Coordinatore di Indirizzo.***
- 4) ***Il Consiglio di Corso di Studio (CCS) è costituito dai docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati e dai rappresentanti degli studenti eletti negli Indirizzi del CCS. I docenti esterni che svolgono attività didattica con contratto di diritto privato nel CCS possono partecipare in qualità di uditori. Il Consiglio di Indirizzo (CI) è costituito dai docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nell'Indirizzo e dai rappresentanti degli studenti eletti nel CCS e appartenenti all'Indirizzo. I docenti esterni che svolgono attività didattica con contratto di diritto privato partecipano in qualità di uditori. Il CI è presieduto dal Coordinatore di CI.***
- 5) ***Il CCS è presieduto dal Coordinatore di CCS. Il CCS:***
  - ***in assenza di indirizzi, predispose il Regolamento didattico e le variazioni dell'ordinamento del Corso di Studio;***
  - ***in assenza di indirizzi, analizza la coerenza dell'offerta formativa con il Regolamento didattico approvato, verifica l'efficacia degli insegnamenti svolti e intraprende le azioni correttive necessarie per la parte di competenza;***
  - ***propone alla Scuola di appartenenza il Regolamento didattico e le variazioni dell'ordinamento del Corso di Studio.***

***Il CI svolge le seguenti funzioni:***

  - ***predispose la parte di Regolamento didattico pertinente all'indirizzo;***
  - ***analizza la coerenza dell'offerta formativa per la parte di pertinenza dell'indirizzo con il Regolamento didattico approvato, verifica l'efficacia degli insegnamenti svolti e suggerisce al CCS le azioni correttive necessarie per la parte di competenza.***
- 6) ***I Coordinatori di CCS sono membri effettivi della Giunta della Scuola.***  
***I Coordinatori di CCS collaborano con il Preside della Scuola e, laddove presenti, con i Coordinatori di CI, all'individuazione o conferma a livello di Scuola dei:***
  - ***componenti delle Commissioni di laurea;***
  - ***componenti della Commissioni accessi - ammissione lauree magistrali;***

- componenti della Commissione mobilità internazionale;
- componenti della Commissione orari delle lezioni/esami di profitto;

e provvedono, in accordo con i coordinatori di CI laddove presenti, all'individuazione o conferma a livello di CCS dei:

- componenti del gruppo di riesame;
- referente dell'assicurazione qualità;
- referente con funzione di vice-Coordinatore Corso di Studio, scelto tra i docenti con compiti istituzionali nel Corso di Studio;
- eventuali referenti per attività di specifica pertinenza del Corso di Studio.

Tali referenti sono delegati per la durata di un anno accademico e di seguito rinnovabili.

**7) I Coordinatori di CI sono membri effettivi della Giunta della Scuola.**

**I Coordinatori di CI collaborano con il Preside della Scuola e con il Coordinatore di CCS all'individuazione o conferma a livello di Scuola dei:**

- componenti delle Commissioni di laurea;
- componenti della Commissione accessi - ammissione lauree magistrali;
- componenti della Commissione mobilità internazionale;
- componenti della Commissione orari delle lezioni/esami di profitto;

e collaborano con il coordinatore di CCS all'individuazione o conferma a livello di CCS dei:

- componenti del gruppo di riesame;
- referente dell'assicurazione qualità;
- referente con funzione di vice-Coordinatore di Indirizzo, scelto tra i docenti con compiti istituzionali nell'Indirizzo;
- eventuali referenti per attività di specifica pertinenza dell'Indirizzo.

Tali referenti sono delegati per la durata di un anno accademico e di seguito rinnovabili

**8) Il CCS elegge il Coordinatore di CCS.**

- **Elettorato attivo:** i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nel CCS e i rappresentanti degli studenti eletti negli Indirizzi del CCS.
- **Elettorato passivo:** i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nel CCS, oppure, nel caso il CCS sia articolato in CI, i Coordinatori di CI che vorranno candidarsi.

**Il mandato del Coordinatore di CCS è di tre anni, rinnovabile una volta.**

**Nel caso di CCS articolati in CI, ciascun CI elegge il Coordinatore di CI.**

- **Elettorato attivo:** i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nell'Indirizzo e i rappresentanti degli studenti eletti nell'Indirizzo.
- **Elettorato passivo:** i docenti titolari di insegnamenti o moduli didattici erogati nell'Indirizzo.

*Il mandato del Coordinatore di CI è di tre anni, rinnovabile una volta.*

- 9) *Il CCS e i CI deliberano a maggioranza degli aventi diritto, determinata secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.*
- 10) *Per la validità delle sedute si fa riferimento all'Art. 17 del Regolamento generale di Ateneo.*
- 11) *Al Consiglio di Corso di Studio possono afferire uno o più Corsi di Studio della stessa Scuola. Per le necessarie armonizzazioni fra i programmi formativi offerti in sedi differenti e per il raccordo fra i diversi livelli di formazione, si potrà istituire, per CS di identica denominazione o significativamente affini, un unico CCS. L'afferenza di un CS a un CCS è deliberata dal Senato Accademico, su proposta della Scuola.*
- 12) *Per i Consigli di Corso di Studio inter- Scuola, le regole di gestione verranno stabilite congiuntamente con le altre Scuole partecipanti al progetto didattico.*

#### **Art. 6**

##### **La Conferenza della Scuola**

- 1) La Conferenza della Scuola è composta da tutti i docenti e da tutti i rappresentanti degli studenti appartenenti ai Consigli di Corso di Studio costituenti la Scuola, e dagli studenti della Commissione Paritetica.
- 2) Possono partecipare come uditori i docenti esterni che nella Scuola svolgono attività didattica con contratto di diritto privato.
- 3) La Conferenza della Scuola ha compiti consultivi ai fini della discussione di tematiche di rilevante interesse per la Scuola stessa, quali il progetto formativo, la programmazione didattica e i risultati della valutazione didattica, ivi compresa la relazione della Commissione Paritetica della Scuola.
- 4) Il numero minimo delle riunioni del Conferenza della Scuola è fissato dal Regolamento Generale di Ateneo.

#### **Art. 7**

##### **Convocazione e validità delle sedute degli Organi di Scuola**

- 1) La convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente.
- 2) La convocazione straordinaria dei seguenti organi può essere motivatamente richiesta:
  - per la Giunta: da almeno 1/4 dei membri;
  - per il Consiglio di Corso di Studio e, ove previsto, per il Consiglio di Indirizzo: da almeno 1/5 dei membri;
  - per la Commissione Paritetica: da almeno 1/2 dei membri;
  - per la Conferenza della Scuola: da almeno 1/10 dei membri.
- 3) Qualora la richiesta di convocazione non venga accolta, il Presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta, specificando i motivi del mancato accoglimento.
- 4) Con le stesse procedure di cui al punto 7.2, prima della convocazione della seduta può essere richiesto l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno da parte delle rappresentanze.
- 5) La convocazione in via ordinaria deve essere messa a disposizione di ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, escluso il sabato e i giorni festivi, secondo il calendario accademico. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore, anche con altri mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. In casi eccezionali l'ordine del giorno può essere integrato. Le eventuali proposte di modifica dell'ordine del giorno sono sottoposte all'approvazione dell'organo in apertura di seduta.
- 6) Ai sensi della vigente normativa sono ritenute valide le comunicazioni effettuate con mezzo telematico o informatico.

- 7) Nei limiti del possibile, prima del termine di una seduta viene indicato il calendario per le sedute successive.
- 8) Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, **il Presidente** può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento.
- 9) Il **Presidente** presenta all'inizio delle sedute l'elenco delle persone che ha invitato a partecipare, senza diritto di voto, precisandone le motivazioni.

#### **Art.8** **Norme finali**

- 1) Il presente Regolamento, **e le successive modificazioni ed integrazioni**, viene approvato dalla Giunta della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto. A seguito, viene approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e, al termine dell'iter previsto, viene emanato dal Rettore.
- 2) Il presente Regolamento, **e le successive modificazioni ed integrazioni**, entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione **e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, link <https://www.normativa.polimi.it/regolamenti-general/regolamenti-scuole>**.
- 3) Per l'adeguamento del presente Regolamento a leggi o norme cogenti emanate in data posteriore alla sua approvazione, è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

IL RETTORE  
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.